

Assicurazione Danni a copertura dei rischi relativi all'abitazione

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “TIM PROTEZIONE CASA SMART GREEN - Mod. 23241”



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

“Questa polizza assicura i rischi relativi all'abitazione e prevede prestazioni di assistenza mediante l'invio di artigiani presso la tua abitazione e garanzie Responsabilità civile ed i rischi all'impianto solare/fotovoltaico facente parte della tua villa.”



Che cosa è assicurato?

Garanzia Assistenza Casa.

Prevede le prestazioni sotto elencate, che puoi richiedere fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo e per anno assicurativo.

Prestazioni: *Invio di un fabbro/idraulico/elettricista per interventi di emergenza*, fino ad un massimo di Euro 350,00 per Sinistro; *Invio di un termoidraulico/tapparellista/vetraio nelle 24h*, fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro; *Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici/Interventi di emergenza per danni d'acqua*, fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro; *Rientro da Pronto Soccorso* con ambulanza fino ad una percorrenza massima di 300 km tra andata e ritorno; *Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo presso l'Abitazione in Italia*, fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro e per anno assicurativo; *Supporto psicologico*, fino ad un massimo di 6 sedute con il limite complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo; *Rifacimento documenti*.

Garanzia danni a terzi – famiglia e conduzione

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Europ Assistance provvede al risarcimento del danno che tu o i tuoi Familiari conviventi avete involontariamente causato a Terzi durante lo svolgimento di attività relative alla sola vita privata. Europ Assistance provvede al risarcimento del danno (capitale, interessi e spese) entro il Massimale di euro 500.000,00 se il danno che avete accidentalmente provocato a Terzi e per i quali siete ritenuti civilmente responsabile ha provocato: la morte, delle lesioni personali, il danneggiamento di cose.

Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)

Europ Assistance ti tiene indenne di quanto sei tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche/integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da te dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche/integrazioni, causati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali è derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000, nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.

Garanzia danni a terzi – proprietario

Valida a condizione che i locali di proprietà siano in buono stato di conservazione e di manutenzione

Europ Assistance provvede al risarcimento del danno che hai involontariamente causato a Terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato. Europ Assistance provvede al risarcimento del danno (capitale, interessi e spese) entro il Massimale di euro 500.000,00 se il danno che hai accidentalmente provocato a Terzi e per il quale sei ritenuto civilmente responsabile ha provocato: la morte, delle lesioni personali, il danneggiamento di cose. La Garanzia comprende inoltre: la responsabilità civile che ti può derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere; danni che derivano dalla committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni della tua Abitazione. In questo caso la Garanzia è operante anche nei casi di applicazione del D.L. 494/96 e successive modifiche, purché tu abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso; il risarcimento dei danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne. Infine, la Garanzia, entro il massimale previsto per i danni a cose e comunque fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, si estende anche ai danni provocati ai Terzi in conseguenza: di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi se sono la conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alla presente Garanzia.

Garanzia Fotovoltaico

Garanzia Danni all'Impianto

Valida solo per l'Abitazione (villa) abitata e secondaria di proprietà.

Sei assicurato, fino al Massimale di euro 10.000,00, per i danni che i Pannelli solari e/o fotovoltaici facenti parte del Fabbricato subiscono a causa di:

- Incendio, compresi i danni per impedirlo o arrestarlo;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- atti vandalici ed eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo, sabotaggio);
- eventi atmosferici: pioggia, grandine, vento o cose trasportate dal vento, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze dei beni assicurati;
- fenomeno elettrico, correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine.

Garanzia Mancata produzione

Valida solo per l'Abitazione (villa) abitata e secondaria di proprietà.

Sei assicurato per il mancato utilizzo dell'impianto solare/ fotovoltaico, facenti parte del Fabbricato, determinato dalla mancata produzione di energia durante il periodo di inattività totale dell'impianto per un danno indennizzabile ai sensi della Garanzia "Danni all'impianto". Europ Assistance, ti riconoscerà:

- per gli impianti fotovoltaici, un Indennizzo di Euro 20,00 per ogni giorno di mancato utilizzo dell'impianto a partire dalla data del Sinistro e fino alla data di riparazione dello stesso e comunque fino ad un massimo di Euro 1.000,00;

- per gli impianti solari, un Indennizzo di Euro 20,00 per ogni giorno di mancato utilizzo dell'impianto a partire dalla data del Sinistro e fino alla data di riparazione dello stesso e comunque fino ad un massimo di Euro 300,00.

Garanzia Furto

Valida solo per l'Abitazione (villa) abitata di proprietà.



Che cosa non è assicurato?

* Sono esclusi dalla Garanzia Assistenza Casa e famiglia:

- i Sinistri provocati o dipendenti da dolo; i Sinistri provocati o dipendenti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti; i Sinistri provocati o dipendenti da inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti; i Sinistri provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione; i Sinistri provocati o dipendenti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni; i Sinistri provocati o dipendenti da gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio per le prestazioni di Assistenza all'Abitazione;

tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni

* Sono esclusi dalla Garanzia "Danni a terzi – famiglia e conduzione" i danni:

- da furto; alle cose che il soggetto assicurato in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) al servizio dell'Abitazione e di proprietà delle aziende e società di erogazione; derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; da amianto; provocati da campi elettromagnetici; alle cose altrui, derivanti da incendio di cose di proprietà del soggetto assicurato o da lui detenute; derivanti dall'esercizio dell'attività della caccia svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni; derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi; derivanti dall'impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni; derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" della Garanzia "Danni a terzi- famiglia e conduzione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta; derivanti dalla proprietà e uso di natanti a motore; derivanti dalla proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m 7,50; derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle leggi in vigore e che comunque non ha compiuto il 16° anno di età; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; conseguenti allo svolgimento della tua attività professionale, subiti dalle persone che sono state incaricate dell'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione ai locali dell'Abitazione; provocati animali (cavalli/altri animali da sella, animali domestici, animali da cortile) del soggetto assicurato mentre sono custoditi da persona che svolge per professione l'attività di custodia e/o gestione di animali (Es. allevatori); provocati durante lo svolgimento di gare a livello professionistico; provocati ai modelli durante la pratica del modellismo;

Per la Garanzia "Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)" sono inoltre escluse: le malattie professionali.

Sono esclusi dalla Garanzia "Danni a terzi – Proprietario" i danni:

- da furto; alle cose che hai in custodia o che detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio dell'Abitazione e di proprietà delle aziende e società di erogazione; derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; subiti dalle persone che partecipano ai lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; da amianto; provocati da campi elettromagnetici; alle cose altrui, derivanti da incendio di cose di tua proprietà o da te detenute; causati da umidità, gocciolamento e insalubrità dei locali; causati da fuoriuscita di liquidi dovuta a rotture originate da gelo di: condotti esterni al perimetro dell'abitazione non protetti da appositi manufatti; condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; condotti posti in locali destinati ad abitazione saluaria, salvo che si tratti di locali posti in un condominio; da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.

* Sono esclusi dalla Garanzia Danni all'Impianto i danni:

- causati da dolo, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti, valanghe e slavine, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni, gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione (ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio), causati da usura, corrosione, carenza di manutenzione o difetti di materiale; che si verificano durante il trasporto dei Pannelli, in occasione di montaggio e smontaggio e durante le operazioni di collaudo o di prova; dovuti a difetti a te noti all'atto della stipulazione della Polizza e i danni dei quali devi rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; causati ai Pannelli solari e/o fotovoltaici di Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento; causati da crolli o cedimenti per il carico della neve o del ghiaccio nel caso di Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Sono inoltre esclusi: tutti i danni indiretti; i danni dovuti ad una errata installazione e ad una scelta errata di materiali da parte dell'installatore; il furto dei Pannelli solari/fotovoltaici; le spese di manutenzione, aggiornamento e le migliorie; gli impianti non certificati, non collaudati e non conformi alla normativa vigente; Pannelli solari/fotovoltaici che non siano stabilmente fissati al Fabbricato.

* Sono esclusi dalla Garanzia Mancata produzione i danni: causati da dolo, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni; derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'impianto per scioperi, serrate, provvedimenti delle Autorità, interruzione dell'energia elettrica da parte del Distributore/Ente erogatore; derivanti da difetti di rendimento dell'impianto; derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'impianto per cause esterne che ne impediscono la ricostruzione, il ripristino o il rimpiazzo come rallentamenti nella fornitura dei materiali, mancanza di certificazioni/autorizzazioni/ scioperi; per il mancato riaggiornamento automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; E' altresì esclusa l'inattività parziale dell'Impianto.

* Sono esclusi dalla Garanzia Furto: il furto di Pannelli solari/fotovoltaici all'aperto non stabilmente ancorati al tetto del Fabbricato o posti in spazi di uso comune; i danni da sottrazione dei Pannelli solari/fotovoltaici avvenuti in occasione di incendio, esplosione o scoppio; i furti che agevolano con dolo o colpa grave; i furti commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che abitano con te; persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; incaricati della sorveglianza dei locali dell'Abitazione; persone che sono legate a te da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; i furti avvenuti quando i locali dell'Abitazione abitata rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; i furti dei Pannelli solari e/o fotovoltaici che si verificano nell'Abitazione costituente tua Abitazione secondaria; i Sinistri che si verificano in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il Sinistro si sia verificato indipendentemente da questi eventi; i Sinistri verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il Sinistro si sia verificato indipendentemente da questi

Sei assicurato, fino al Massimale di euro 10.000,00, per il furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici commesso dai ladri in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne dell'Abitazione mediante:
- rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

eventi; i Sinistri che si verificano per il mancato rispetto delle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore; Sinistri che si verificano in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione al Fabbricato



Ci sono limiti di copertura?

- ! **SANZIONI INTERNAZIONALI** (valido per tutte le Garanzie)
Le "Sanzioni Internazionali" indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: (i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare: <https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan e nelle seguenti Regioni: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.
Attenzione! Se sei una "United States Person" e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
- ! **Limitazioni di responsabilità** (valide per la Garanzia Assistenza Casa e famiglia)
Europ Assistance non assume responsabilità per danni: causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza, conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.
- ! **Garanzia danni a terzi – famiglia e conduzione e Garanzia danni a terzi – proprietario**
responsabilità civile verso terzi (r.c.t.)
Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dai cani, con l'applicazione di una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro a condizione che la proprietà e/o custodia dei cani avvenga nel rispetto delle norme vigenti a livello sia nazionali che locale. In caso contrario la Franchigia è elevata ad Euro 500,00 per Sinistro;
Europ Assistance risarcisce il Terzo dei danni a cose derivanti da: inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, applicando uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni Sinistro.
- ! **Franchigia/scoperto**
Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 150,00 per ciascun Sinistro;
Europ Assistance risarcisce il Terzo dei danni a cose derivanti da: inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, applicando uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni Sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Garanzie "Assistenza Casa e famiglia", (fatto salvo quanto diversamente indicato nell'art. "Oggetto dell'assicurazione" e nell'art. "Sanzioni Internazionali"), "Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)" limitatamente alla conduzione dell'Abitazione abituale, "Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) - Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici" e "Danni a terzi - Proprietario" "Fotovoltaico - Danni all'Impianto, Mancata produzione e Furto" sono valide per i Sinistri che si verificano in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.), fatto salvo quanto sopra specificato e ad accezione di quanto indicato nell'art. "Sanzioni internazionali", vale per Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto:** hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.
Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni o all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
- In corso di contratto:** hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
- In caso di Sinistro:** hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

- Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate con frazionamento mensile. Il premio è comprensivo di imposte ed è sempre dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 della data indicata sul Modulo di Adesione e hanno durata di un anno a partire da quella data, e si rinnovano di anno in anno finché sarà valida e in vita la convenzione e sarà corrisposto il premio



Come posso disdire la polizza?

- La polizza prevede disdetta a TIM MY BROKER mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione al seguente indirizzo: Corso D'Italia, 41 - 00198 Roma; oppure via PEC al seguente indirizzo: timmybroker@timpec.it

Assicurazione Danni a copertura dei rischi all'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: " **TIM PROTEZIONE CASA SMART GREEN - Mod. 23241** " "

Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 25.11.2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, n.4 – 20057 Assago (MI) - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it – e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 78.573.050 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 66.573.050.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 160,5%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità pari ad Euro 116.561.416 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 72.616.766. Il requisito patrimoniale minimo è pari ad Euro 32.677.544.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2022.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: | Garanzia Assistenza casa e famiglia (obbligatoria) In caso di Sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa: - telefonando ai seguenti numeri: 800.776461 valido per telefonate dall'Italia 02 58246329 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Se non puoi contattare subito la Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità devi farlo appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Garanzia Responsabilità civile (obbligatoria)

In caso di Sinistro devi fare la denuncia entro e non oltre tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione "Apri o consulta un sinistro". Devi seguire le istruzioni;

oppure

- scrivi a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile".

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- data di avvenimento del Sinistro;
- circostanze dell'evento.

Garanzia Fotovoltaico (obbligatoria)

Danni all'Impianto

In caso di Sinistro devi:

- fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- fare la denuncia ad Europ Assistance entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione "Apri o consulta un sinistro". Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivi a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Danni all'Impianto".

E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.

Mancata produzione

In caso di Sinistro devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione "Apri o consulta un sinistro". Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivi a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Mancata produzione".

E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.

Furto

In caso di Sinistro devi:

- fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- fare la denuncia ad Europ Assistance entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione "Apri o consulta un sinistro". Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivi a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Furto".

E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Assistenza Diretta/ in convenzione:</p> | <p>Garanzia Assistenza casa e famiglia (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza</p> <p>Garanzia Responsabilità civile (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza</p> <p>Garanzia Fotovoltaico (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza</p> |
| | <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> | <p>Garanzia Assistenza casa e famiglia (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese</p> <p>Garanzia Responsabilità civile (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese</p> <p>Garanzia Fotovoltaico (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese</p> |
| | <p>Prescrizione:</p> | <p>Garanzia Assistenza casa e famiglia (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Garanzia Responsabilità civile (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta</p> <p>Garanzia Fotovoltaico (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta</p> |
| <p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni</p> | |
| <p>Obblighi dell'impresa</p> | <p>Garanzia Assistenza casa e famiglia (obbligatoria) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance</p> <p>Garanzia Responsabilità civile (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima</p> <p>Garanzia Fotovoltaico (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima</p> | |



Quando e come devo pagare?

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Premio</p> | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni</p> |
| <p>Rimborso</p> | <p>Vendita a distanza Puoi far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto scrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una pec all'indirizzo: timmybroker@timpec.it - una raccomandata A/R a: TIM MYBROKER. — Corso d'Italia, 41 – 00198 Roma (RM). |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>fermo restando il diritto di Europ Assistance di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il recesso non si applica alle polizze di durata inferiore ad un mese.</p> <p><u>Recesso in caso di sinistro:</u> Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ripensamento dopo la stipulazione | <p><u>Vendita a distanza</u> Puoi far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto scrivendo: – una pec all'indirizzo: timmybroker@timpec.it – una raccomandata A/R a: TIM MYBROKER. — Corso d'Italia, 41 – 00198 Roma (RM). fermo restando il diritto di Europ Assistance di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il recesso non si applica alle polizze di durata inferiore ad un mese. Oltre a quanto previsto nel caso di vendita a distanza, vale quanto sotto riportato:</p> <p><u>Recesso in caso di sinistro</u> Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p> |
| Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso" |



A chi è rivolto questo prodotto?

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il prodotto è rivolto a: persone fisiche residenti in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, clienti/dipendenti di Tim, proprietari di una abitazione principale e/o saltuaria che desiderano proteggere il bene casa e il suo contenuto.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Quali costi devo sostenere?

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 30% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'impresa assicuratrice | <p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>All'IVASS</p> | <p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.</p> |
| <p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p> | |
| <p>Mediazione</p> | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> |
| <p>Negoziazione assistita</p> | <p>Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.</p> |
| <p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p> | <p>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (CD HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende "qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi"

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Via del Mulino, 4, 20057 – Assago (MI).

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Danni e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all'indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando:

- una pec all'indirizzo: timmybroker@timpec.it
- una raccomandata A/R a: TIM MYBROKER. — Corso d'Italia, 41 – 00198 Roma (RM).

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati al paragrafo: "Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?".



Europ Assistance Italia S.P.A.



“TIM PROTEZIONE CASA SMART GREEN”

Convenzione n. 41740Q

Stipulata ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

tra:

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n.4 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

-di seguito chiamata “Europ Assistance” –

e

TIM MY BROKER con sede in Corso d'Italia, n°41, 00198 Roma (RM) – P.IVA 15808721003

- di seguito chiamata “la Contraente” -

per conto dei clienti della Contraente (di seguito chiamati “Assicurati”) e avente ad oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione, alle quali gli Assicurati possono aderire in modo facoltativo sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

Nel caso di adesione, il rapporto tra gli Assicurati ed Europ Assistance sarà regolato:
dalle Norme che regolano la Convenzione in generale;
dalle Condizioni di Assicurazione riportate sul Mod. 23241 (Parte II);
dal Modulo di Adesione Mod. AZ9447 (Allegato B) di cui Europ Assistance consegnerà fac-simile alla Contraente.

Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alle Garanzie rese da Europ Assistance, risponderà esclusivamente Europ Assistance stessa, la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni che potrebbe opporre alla Contraente in forza della Convenzione.

Edizione 25.11.2023



INDICE

INDICE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE IN GENERALE..... | 1 |
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO..... | 2 |
| COME RICHIEDERE ASSISTENZA | 23 |
| RECLAMI | 24 |
| COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A..... | 1 |
| ALLEGATO A - GLOSSARIO..... | 1 |
| ALLEGATO B - MODULO DI ADESIONE | 1 |

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI

In conformità con quanto disposto dalla Normativa sulla vendita a distanza di cui al Decreto Legislativo 206/2005 e al Reg. IVASS n. 40/2018, ad ogni proprio Cliente che sia interessato ad aderire alla presente Polizza, la Contraente, tramite adeguata organizzazione del proprio sito internet, anche tramite eventuale collegamento con sito internet della compagnia, deve adottare procedure tali da:

- non consentire l'adesione alla Polizza a Clienti che intendano garantire rischi non ubicati in Italia;
- garantire l'assenza di discriminazioni a danno di determinate categorie di Clienti;
- prevedere che il Cliente che intenda aderire alla Polizza, esprima la propria volontà in forma esplicita e specifica in conformità agli artt.72 e ss. Reg. IVASS 40/2018 e che, prima dell'adesione, sia informato delle conseguenze della stessa;
- prevedere a favore dei Clienti il rilascio delle informative precontrattuali previste dagli artt. 73 e ss. del Reg. IVASS 40/2018 nei tempi e con le modalità ivi previste, nonché, informare il Cliente della possibilità di scegliere, di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale (quest'ultima sottoscritta in caso di accettazione) su supporto cartaceo o altro supporto durevole ex art. 120 quater D.Lgs. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private);
- far pervenire al Cliente, prima che lo stesso aderisca alla polizza, il Set Informativo ex art. 27 Reg. 41/2018 comprensivo di Dip Danni, Dip Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione con acclusa l'Informativa sul trattamento dei dati;
- pubblicare sul proprio sito internet il Set Informativo;
- informare il Cliente che è richiesta la ritrasmissione della Polizza sottoscritta al fine di conservare traccia documentale;
- a conservare ai sensi dell'art. 67 Reg. IVASS 40/2018 la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dalla normativa;
- ad osservare le regole di comportamento previste dall'art. 74 Reg. IVASS 40/2018 ed adottare procedure che consentano la conclusione del contratto unicamente ove siano state valutate le richieste ed esigenze del cliente ex art. 58 Reg. IVASS 40/2018, anche a mezzo di supporto durevole e le informazioni richieste e fornite siano conservate;
- a trasmettere la Polizza entro 5 giorni dalla conclusione del contratto, salvo che la stessa, nel rispetto delle normative vigenti, sia sotto forma di "documento informatico".

In relazione al c.d. "diritto di ripensamento" riconosciuto al Consumatore dal D.Lgs. 206/2005, la Contraente si impegna ad adempiere agli obblighi di cui alle norme citate nei confronti del Cliente laddove applicabili.

Il mancato adempimento agli obblighi sopra elencati comporterà responsabilità diretta della Contraente per eventuali sanzioni comminate alla Compagnia da parte degli organi competenti.

La Contraente si obbliga in ogni caso a tenere indenne Europ Assistance Italia S.p.A. da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi di cui sopra.

Art. 2. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE

Se la Contraente è una società e se la società:

- viene venduta o vengono vendute parte delle sue attività, la Convenzione si trasferisce a chi ha acquistato la società stessa;
- si fonde con un'altra società, la Convenzione continua con la società incorporante o con quella che nasce dalla fusione;
- si trasforma o cambia ragione sociale, la Convenzione continua con la nuova società.

Entro 15 giorni dalla vendita, fusione, trasformazione o cambio della ragione sociale, la Contraente o l'acquirente o la società incorporante o risultante da fusione, deve informare Europ Assistance. Europ Assistance ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per decidere se recedere dalla Convenzione. Per recedere dalla Convenzione Europ Assistance dovrà inviare alla Contraente o alla società che ha provveduto ad effettuare la comunicazione di intervenuta variazione una comunicazione scritta, che riporti la volontà di recedere. Il recesso avrà efficacia dopo 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se la società Contraente si scioglie o viene messa in liquidazione, la Convenzione cessa con effetto immediato ed Europ Assistance restituisce alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta. La quota di premio che viene restituita, è calcolata trattenendo le imposte.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Art. 3. - DIRITTO DI VERIFICA

Europ Assistance può effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali. **La Contraente deve collaborare.**

Art. 4. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Contraente deve descrivere il rischio che intende assicurare in modo esatto e completo. **Se la Contraente fa dichiarazioni inesatte o incomplete che impediscono ad Europ Assistance di calcolare correttamente il premio in relazione al rischio o ai rischi descritti, Europ Assistance può:**

- chiedere l'annullamento della Convenzione, se la Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In questo caso si applicano gli articoli 1892 e 1894 del Codice Civile;
- recedere dalla Convenzione, se la Contraente ha agito senza dolo o colpa grave. In questo caso si applicano gli articoli 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente deve informare Europ Assistance di ogni circostanza che aggrava il rischio. In questo caso, Europ Assistance può decidere di recedere dalla Convenzione, come previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se la Contraente informa Europ Assistance di circostanze che diminuiscono il rischio, Europ Assistance, a partire dalla data di scadenza della Convenzione o della rata di premio successiva a questa comunicazione, riduce il premio e rinuncia al diritto di recedere dalla Convenzione.

Art. 7. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del suo pagamento, la Contraente può recedere dalla Convenzione, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R. Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la raccomandata A/R della Contraente. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, rimborsa alla Contraente, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.

Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla Convenzione dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.

Nel caso in cui la Contraente eserciti la facoltà di recedere dalla Convenzione, la stessa si impegna a non far sottoscrivere ai propri clienti ulteriori adesioni in data successiva alla data di efficacia del recesso.

Le Garanzie decorse prima della data di efficacia del recesso, saranno valide fino alla prima scadenza del periodo di copertura per cui la Contraente ha pagato il premio, senza possibilità di rinnovo.

Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti dall'articolo "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 8. - PUBBLICAZIONI

Se la Contraente realizza delle pubblicazioni relative alla presente Convenzione, deve riportare la descrizione delle Garanzie e deve rispettare quanto previsto dagli artt. 30 e ss. del Reg. IVASS n. 41/2018. Nelle pubblicazioni la Contraente può riportare il marchio e il logo di Europ Assistance che deve richiedere ad Europ Assistance stessa. **Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà essere preventivamente approvato da Europ Assistance stessa e, salvo diversi accordi scritti tra le parti, le pubblicazioni non riceveranno contributi da parte di Europ Assistance.**

Art. 9. - PREMIO, MODALITA' DI PAGAMENTO, DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

Il premio che la Contraente versa ad Europ Assistance è calcolato in base al numero di Assicurati che la Contraente dichiara di mettere in copertura nel corso dell'anno assicurativo.

La Contraente paga alla firma della presente Convenzione, e ad ogni successivo rinnovo annuale, l'importo previsto nel Simple Mod. 23240, come anticipo rispetto alla regolazione che verrà effettuata come previsto all'articolo "Regolazione del Premio".

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

La presente Convenzione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Semplo Mod. 23240, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Semplo Mod. 23240.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. La Convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Eventuali garanzie erogate nel periodo di sospensione saranno oggetto di specifico addebito alla Contraente.

I premi devono essere pagati a Europ Assistance mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a **Europ Assistance Italia S.p.A. - IT36V0200805351000105898724** o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione, quest'ultima è rinnovata alle stesse condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.

Art. 10. - PREMIO ALLA FIRMA

La Contraente, nel momento in cui firma il Semplo Mod. 23240 e ad ogni rinnovo annuale, si impegna a pagare ad Europ Assistance il **Premio Annuo Anticipato di Euro 216,00** (imposte incluse)

Art. 11. - SPACCATURA PER RAMO DEL PREMIO

Europ Assistance e la Contraente stabiliscono come premio, che la Contraente dovrà incassare per conto di Europ Assistance per ogni Assicurato che aderirà alla Polizza in ciascun anno di validità della Convenzione, l'**importo di Euro 216,00**.

Questo premio è così suddiviso per garanzia:

- **ANNO** - Euro 216,00 di cui imposte Euro 35,35
 - Assistenza (R18): **Euro 41,95** di cui imposte *Euro 3,81*
 - Responsabilità Civile (R13): **Euro 66,05** di cui imposte *Euro 12,02*
 - Fotovoltaico (Incendio ed elementi naturali) (R8): **Euro 16,20** di cui imposte Euro 2,95
 - Fotovoltaico (Furto) (R9): **Euro 70,20** di cui imposte Euro 12,78
 - Fotovoltaico (Perdite Pecuniarie) (R16): **Euro 21,60** di cui imposte Euro 3,79
- **MESE** - Euro 18,00 di cui imposte Euro 2,95
 - Assistenza (R18): **Euro 3,50** di cui imposte *Euro 0,32*
 - Responsabilità Civile (R13): **Euro 5,50** di cui imposte *Euro 1,00*
 - Fotovoltaico (Incendio ed elementi naturali) (R8): **Euro 1,35** di cui imposte Euro 0,25
 - Fotovoltaico (Furto) (R9): **Euro 5,85** di cui imposte Euro 1,06
 - Fotovoltaico (Perdite Pecuniarie) (R16): **Euro 1,80** di cui imposte Euro 0,32

il premio annuale di Polizza sarà corrisposto in 12 rate mensili.

Se non paghi una delle rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento della rata/e in arretrato.

Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola rata nel corso dell'annualità di Polizza, nelle tempistiche sopra riportate, può comportare l'immediata e automatica perdita del beneficio della rateizzazione e per poter riattivare la copertura assicurativa dovrai pagare ad Europ Assistance l'intero premio annuo di Polizza, al netto delle eventuali rate che hai già versato.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Questo significa che se si verifica un sinistro sei comunque tenuto a pagare le rimanenti rate di premio fino al saldo dell'intera annualità.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Se al momento del Sinistro esistono una o più rate non pagate, perdi il diritto alla liquidazione dello stesso anche se nel frattempo hai ripreso il pagamento del premio.

Se la polizza prevede il tacito rinnovo, in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo o della prima rata del premio di rinnovo, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio.

Se alle scadenze convenute, in qualità di Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, la Polizza è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese sostenute.

Art. 12. - ONERI FISCALI

La Contraente paga le imposte relative alla presente Convenzione tramite Europ Assistance. Infatti, le imposte sono incluse nel premio assicurativo.

Art. 13. - COMUNICAZIONI PER L'OPERATIVITA' DELLA CONVENZIONE

La Contraente, in caso di entrata in copertura di un Assicurato si impegna entro le successive 24 ore a comunicare ad Europ Assistance il tracciato record precedentemente condiviso compilandolo in ogni sua parte e depositandolo nell'area SFTP precedentemente concordata.

La tempestiva e l'esatta comunicazione dei dati degli Assicurati costituisce condizione essenziale per l'operatività delle Garanzie.

In mancanza di tali comunicazioni, la Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute da Europ Assistance per le Garanzie che la stessa abbia dovuto erogare.

Art. 14. - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio che la Contraente paga ad Europ Assistance quando firma il Semplo Mod. 23240, viene calcolato su un numero provvisorio di Assicurati. Alla fine di ciascun anno assicurativo o con la cadenza riportata sul Semplo, il premio viene regolato in base al numero degli Assicurati entrati in copertura nel periodo di riferimento. Europ Assistance emetterà un'appendice di regolazione di un importo pari alla differenza tra il premio inizialmente pagato dalla Contraente e quello che risulta dai nuovi conteggi in base al numero degli Assicurati.

Europ Assistance invia l'appendice di regolazione alla Contraente.

La Contraente deve pagare l'importo indicato sull'appendice di regolazione nei 30 giorni successivi al suo ricevimento.

Se la Contraente, non comunica ad Europ Assistance gli Assicurati che sono entrati in copertura o non versa l'importo dell'appendice di regolazione nei termini stabiliti, Europ Assistance può concedere alla Contraente ulteriori 15 giorni per comunicare il numero degli Assicurati e/o pagare l'importo dell'Appendice di regolazione. Trascorso questo periodo, Europ Assistance considererà l'importo pagato dalla Contraente nel momento in cui ha firmato il Semplo in conto o a garanzia del periodo oggetto di regolazione. Europ Assistance sospende la Convenzione fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente adempirà i suoi obblighi.

Europ Assistance ha comunque diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata A.R. la risoluzione della Convenzione.

In caso di mancata comunicazione degli Assicurati o di mancato pagamento dei premi indicati nelle appendici di regolazione, non dovuti a comportamento doloso della Contraente, Europ Assistance potrà indennizzare gli eventuali sinistri nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato dalla Contraente nel momento in cui ha firmato il Semplo, e l'intero premio dovuto (anticipo + regolazione).

Art. 15. - NUMERO TELEFONICO

Europ Assistance metterà a disposizione degli Assicurati per le richieste di assistenza le seguenti linee telefoniche:

- **800 776461** valido per telefonate dall'Italia;
- **02 58246329** valido per telefonate dall'Italia e dall'estero.

Art. 16. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La Convenzione è regolata dalla legge italiana.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Per tutto quello che non è previsto dalla Convenzione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 17. - FORMA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione deve essere conclusa per iscritto. Ogni modifica o variazione della Convenzione deve essere fatta, provata e accettata per iscritto da Europ Assistance e dalla Contraente.

Art. 18. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente Convenzione si scioglie automaticamente se la Contraente non rispetta quanto indicato negli articoli “Documentazione per gli Assicurati”, “Diritto di verifica”, “Pubblicazioni”, “Legge regolatrice e giurisdizione”, “Forma della Convenzione”. In questo caso si applica l’articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 19. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d’America, principalmente attraverso l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano la presente Convenzione.

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano la presente Convenzione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in questa Convenzione.

Per ulteriori dettagli la Contraente può visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan** e nelle seguenti Regioni: **Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.**

Attenzione!

Se l’Assicurato è una “United States Person” ed è a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti nelle Condizioni di Assicurazione deve dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.

Senza l’autorizzazione al soggiorno dell’Assicurato a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornirgli l’assistenza e riconoscerli Indennizzi/Risarcimenti.

Art. 20. - CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREMIO

In occasione di ogni rinnovo della Convenzione, Europ Assistance può modificare il premio assicurativo annuo considerando il tasso di crescita del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), sulla base dei dati ISTAT al settembre dell’anno solare in corso e l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente.

Se la variazione dell’indice ISTAT è superiore all’1,5% rispetto a quello dell’anno solare precedente, il premio sarà adeguato della percentuale corrispondente al delta tra i due periodi di osservazione, precisando che l’1% di tale delta non sarà conteggiato nell’adeguamento.

A titolo esemplificativo:

Anno 1 (anno di decorrenza della Convenzione) ISTAT FOI = 104,5

Anno 2 (anno di osservazione), ISTAT FOI = 113,5

Variazione indice ISTAT: Inflazione = [(Indice Anno 2 - Indice Anno 1) / Indice Anno 1] * 100 = + 8,6%

Variazione indice ISTAT dell’anno 2 rispetto all’anno 1 superiore all’1,5% = necessità di adeguamento del premio

1% = percentuale del delta che rimane a carico di Europ Assistance

Aumento del premio 7,6% dato da 8,6% - 1%

Qualora non vi sia variazione dell’indice ISTAT o tale variazione sia pari e/o inferiore all’1,5% il premio rimarrà invariato rispetto a quello dell’anno precedente

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Il premio adeguato all'indice ISTAT ti verrà comunicato da Europ Assistance almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza annuale di Convenzione.

Art. 21. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 21.1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRAENTE (AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali per:

- svolgere l'attività di gestione del rapporto contrattuale con la contraente;
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Suoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di contratto; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); i Suoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,² utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone sia su carta sia con il computer.

Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa³.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa. In generale, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, consulenti e altri professionisti; società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca.

in qualsiasi momento può scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

Art. 21.2 - CLAUSOLA PRIVACY

1. La Contraente si impegna a rendere nota l'Informativa Privacy di cui all'art. 21.1 ai soggetti appartenenti alla Sua organizzazione.
2. La Contraente si impegna altresì a consegnare all'Assicurato le Condizioni di Assicurazione contenenti l'Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ex art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) che descrive il trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance.
Si impegna a far sottoscrivere in ogni sua parte dall'Assicurato il Modulo di Adesione - in cui è contenuto il consenso al trattamento dei dati relativi alla salute che riguardano l'assicurato stesso - che conserverà in originale presso di sé, mettendolo a disposizione della Compagnia a semplice richiesta.
Per le gestioni a distanza della Convenzione la Contraente si impegna a predisporre processi atti a garantire l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati relativi alla salute dell'assicurato e a mantenere disponibile la relativa prova di acquisizione, mettendola a disposizione della Compagnia a semplice richiesta.
La formulazione di acquisizione consenso che dovrà essere utilizzata è la seguente: *“Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati predisposta da Europ Assistance Italia e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Convenzione da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della Convenzione, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati”*.
3. La Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance esclusivamente i nominativi di coloro che hanno sottoscritto il consenso in merito al trattamento dei dati necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale. La Contraente garantisce, inoltre, che i dati personali comunicati ad Europ Assistance sono esatti e aggiornati e si impegna a tenere indenne Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dell'inadempimento di fornire l'informativa così come indicato nella presente clausola.
4. Qualora la Contraente richieda ad Europ Assistance, con la finalità di valutazione della Convenzione sottoscritta, la trasmissione alla Contraente stessa e, se presente e richiesto, al Broker che ha intermediato la Convenzione, dei dati degli Assicurati che hanno attivato le garanzie, con evidenza della data di richiesta, della garanzia prestata e dei costi sostenuti, tale trattamento di comunicazione viene eseguito da Europ Assistance in adempimento al presente contratto. La Contraente e il Broker in qualità di Titolari del trattamento dei dati agli stessi comunicati dovranno fornire esaustiva informativa all'interessato, raccogliendo, se necessario, il relativo consenso. La

PARTE I – Norme che regolano la Convenzione in generale

Contraente manleva Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dei trattamenti di dati personali richiesti ai sensi della presente previsione.

Art. 22. - CLAUSOLA BROKER

Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Convenzione è intermediata dalla Spettabile Società TIM MY BROKER SRL (di seguito per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Convenzione, ad eccezione delle richieste di gestione del sinistro, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. fax, PEC per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente ad Europ Assistance.

Art. 23. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi ad essa pertinenti di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

In caso di inosservanza, il contratto assicurativo e tutti i subcontratti da esso derivati, si intenderanno risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge.

PAGAMENTI

La Società assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., sia nei rapporti diretti con la Contraente che con i suoi collaboratori ivi compreso l'eventuale broker assicurativo, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo del presente appalto sarà effettuato, come dichiarato dalla Compagnia, mediante bonifico bancario/postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul seguente conto corrente dedicato intestato a: Europ Assistance Italia S.p.A. Banca - Unicredit – IBAN IT36V0200805351000105898724.

Come dichiarato dalla Compagnia, la persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente si intende:

Dott. FABIO CARSENZUOLA nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 25.06.1976 - C.F.: CRSFBA76H25B300Z.

La Compagnia, conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., si impegna ad utilizzare il suddetto conto corrente dedicato.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e/o codice unico di progetto (CUP) attribuito dalla Pubblica Amministrazione

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

“TIM PROTEZIONE CASA SMART GREEN”

Condizioni di Assicurazione relative alla Convenzione n. 41740Q stipulata
tra

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n.4 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
(di seguito per brevità – Europ Assistance)

e

TIM MY BROKER con sede in Corso d'Italia, n°41, 00198 Roma (RM) – P.IVA 15808721003

(di seguito per brevità – Contraente)

ALLE GARANZIE DESCRITTE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PUOI ADERIRE
VOLONTARIAMENTE SE FIRMI IL MODULO DI ADESIONE.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

INDICE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO | 2 |
| COME RICHIEDERE ASSISTENZA | 23 |
| RECLAMI | 24 |
| COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A..... | 1 |
| ALLEGATO A - GLOSSARIO..... | 1 |

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalla Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il Risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

Per le garanzie diverse dall'Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l'obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.

Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'indennizzo.

Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l'Indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'Indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R. Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.

Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti dall'articolo "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 6. - PREMIO

premio è così suddiviso per garanzia:

- **ANNO** - Euro 216,00 di cui imposte Euro 35,35
- Assistenza (R18): **Euro 41,95** di cui imposte Euro 3,81
- Responsabilità Civile (R13): **Euro 66,05** di cui imposte Euro 12,02
- Fotovoltaico (Incendio ed elementi naturali) (R8): **Euro 16,20** di cui imposte Euro 2,95

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

- Fotovoltaico (Furto) (R9): **Euro 70,20** di cui imposte Euro 12,78
- Fotovoltaico (Perdite Pecuniarie) (R16): **Euro 21,60** di cui imposte Euro 3,79
- **MESE** - Euro 18,00 di cui imposte Euro 2,95
- Assistenza (R18): **Euro 3,50** di cui imposte Euro 0,32
- Responsabilità Civile (R13): **Euro 5,50** di cui imposte Euro 1,00
- Fotovoltaico (Incendio ed elementi naturali) (R8): **Euro 1,35** di cui imposte Euro 0,25
- Fotovoltaico (Furto) (R9): **Euro 5,85** di cui imposte Euro 1,06
- Fotovoltaico (Perdite Pecuniarie) (R16): **Euro 1,80** di cui imposte Euro 0,32

il premio annuale di Polizza sarà corrisposto in 12 rate mensili.

Se non paghi una delle rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento della rata/e in arretrato.

Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola rata nel corso dell'annualità di Polizza, nelle tempistiche sopra riportate, può comportare l'immediata e automatica perdita del beneficio della rateizzazione e per poter riattivare la copertura assicurativa dovrai pagare ad Europ Assistance l'intero premio annuo di Polizza, al netto delle eventuali rate che hai già versato.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Questo significa che se si verifica un sinistro sei comunque tenuto a pagare le rimanenti rate di premio fino al saldo dell'intera annualità.

Se al momento del Sinistro esistono una o più rate non pagate, perdi il diritto alla liquidazione dello stesso anche se nel frattempo hai ripreso il pagamento del premio.

Se la polizza prevede il tacito rinnovo, in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo o della prima rata del premio di rinnovo, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio.

Se alle scadenze convenute, in qualità di Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, la Polizza è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Il premio comprende anche le imposte che non dipendono da Europ Assistance e che sei tenuto a pagare per legge.

Art. 8. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Quando aderisci alla Polizza devi verificare di aver fornito informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato ad Europ Assistance per il tramite della Contraente. Se non rispetti questi obblighi, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo/risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza.

Art. 9. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Hai l'obbligo di comunicare ad Europ Assistance, per il tramite della Contraente, eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 10. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il Premio, o la rata di Premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

Art. 11. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Aderendo alla Polizza ti impegni a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 12. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A GARANZIA ASSISTENZA CASA E FAMIGLIA

Puoi chiedere le Prestazioni **fino a un massimo di 3 volte per ciascun tipo e per anno assicurativo.**

- **INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Se hai bisogno di un fabbro per:

- furto/tentato furto,
- smarrimento/rottura delle chiavi,
- guasto della serratura,

che ti rendono impossibile l'accesso all'Abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa invierà un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita, la manodopera e il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 350,00 per Sinistro.**

- **INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

Se hai bisogno di un idraulico a seguito di:

- allagamento,
- infiltrazione,
- mancanza d'acqua,
- mancato scarico delle acque nere,

dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa invierà un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita, la manodopera e il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 350,00 per Sinistro.**

- **INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA**

Se hai bisogno di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione per guasti:

- agli interruttori di accensione,
- alle prese di corrente,
- agli impianti di distribuzione interna,

la Struttura Organizzativa invierà un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita, la manodopera e il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 350,00 per Sinistro.**

- **INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H**

Se hai bisogno di un termoidraulico a seguito del blocco:

- della caldaia,
- dello scaldabagno,
- del boiler,

la Struttura Organizzativa invierà un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro.**

- **INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H**

Se hai bisogno di un tapparellista a seguito di:

- rottura,
- guasto

del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro.**

- **INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H**

Se hai bisogno di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro.**

- **INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H**

Se hai bisogno di un tecnico riparatore di elettrodomestici per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, climatizzatore, asciugatrice, forno e lavasciuga fuori garanzia, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro.**

- **INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA**

Se hai bisogno di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a:

- rottura,
- otturazione,
- guasto

di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa invierà personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro.**

- **RIENTRO ANTICIPATO**

Se mentre ti trovi in viaggio devi rientrare alla tua Abitazione danneggiata prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in seguito a Sinistro dovuto a incendio, furto, tentato furto o allagamento, la Struttura Organizzativa ti fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permetterti il rientro.

Dovrai successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del Sinistro.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:

- **fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro se il viaggio di rientro avverrà in Italia;**
- **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.**

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

- **RIENTRO DA PRONTO SOCCORSO**

Se ti infortuni a causa di uno scippo o di una rapina e hai bisogno di una ambulanza per rientrare alla tua Abitazione dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino ad una percorrenza massima di 300 Km tra andata e ritorno.**

- **ASSISTENZA PER CURE FISIOTERICAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO PRESSO L'ABITAZIONE, IN ITALIA**

Se ti infortuni a causa di uno scippo o di una rapina e hai bisogno di un fisioterapista presso la tua Abitazione nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa ti procurerà direttamente un fisioterapista.

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.**

- **SUPPORTO PSICOLOGICO**

Se subisci uno scippo o una rapina e hai bisogno di un aiuto psicologico, la Struttura Organizzativa provvederà all'organizzazione di una consulenza di supporto psicologico.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

Europ Assistance terrà a proprio carico un **massimo di 6 sedute con il limite complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- **RIFACIMENTO DOCUMENTI**

Se subisci la rapina o lo scippo dei tuoi documenti personali (passaporto, patente di guida, carta d'identità), la Struttura Organizzativa ti indicherà cosa serve per rifare i documenti, i tempi e i costi dell'operazione.

*La Prestazione è fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 **esclusi i giorni festivi.***

- **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

Se la tua autovettura viene rubata dal box di pertinenza dell'Abitazione indicata nel Modulo di Adesione, la Struttura Organizzativa ti metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Questa autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata e a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, **per un massimo di 3 giorni consecutivi.**

È indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

B GARANZIA DANNI A TERZI – FAMIGLIA E CONDUZIONE

- **Non OPERATIVA per l'Abitazione di proprietà locata a terzi**

- **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Europ Assistance provvede al risarcimento del danno che tu o i tuoi Familiari conviventi avete involontariamente causato a Terzi durante lo svolgimento di **attività relative alla sola vita privata**. Europ Assistance provvede al **risarcimento del danno** (capitale, interessi e spese) **entro il Massimale di Euro 500.000,00** se il danno che avete accidentalmente provocato a Terzi e per i quali siete ritenuti civilmente responsabile ha provocato:

- la morte,
- delle lesioni personali,
- il danneggiamento di cose.

La Garanzia è valida per:

1. eventi legati alla conduzione:

- dei locali dell'Abitazione (abitabile e secondaria), delle antenne radiotelevisive, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del Fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco per la sola quota di danno di cui il soggetto assicurato deve rispondere;
- conseguenti a lavori di ordinaria manutenzione dei locali dell'Abitazione. Se questi lavori sono affidati a terze persone, la Garanzia opera per la responsabilità civile che deriva al soggetto assicurato in qualità di committenti dei lavori.

2. Eventi legati alla famiglia:

- responsabilità civile che può derivare al soggetto assicurato da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere. Sono compresi in garanzia i danni che le persone addette ai servizi domestici, le babysitter e le persone alla pari provocano a Terzi mentre stanno svolgendo le loro mansioni per il soggetto assicurato;
- responsabilità civile che può derivare alle persone che non vivono con il soggetto assicurato, alle quali ha temporaneamente affidato i suoi figli minori, per i danni che questi ultimi provocano ai Terzi a condizione che questa persona non svolga per professione l'attività di custodia e/o gestione di minori;
- la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- l'azione di rivalsa esercitata da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali il soggetto assicurato deve rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- responsabilità civile che può derivare al soggetto assicurato da tutte le attività **non professionali** come ad esempio: attività domestiche, del tempo libero e sportive comprese le gare a livello dilettantistico;
- responsabilità civile che può derivare al soggetto assicurato per i danni provocati ai Terzi dalla proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella, di animali domestici e di animali da cortile. La Garanzia vale anche per chi, con il consenso del soggetto assicurato, ha in custodia temporanea l'animale a condizione che questa persona non svolga per professione l'attività di custodia e/o gestione di animali.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

Attenzione! Per quanto riguarda la proprietà e l'uso dei cani, la Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

- responsabilità civile che deriva al soggetto assicurato a seguito di un infortunio, che ha provocato la morte o lesioni personali dalle quali è derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, subito dalle persone che occasionalmente svolgono per il soggetto assicurato servizi domestici, di babysitter e persone alla pari, che non siano in regola **fino al massimale previsto per l'R.C.O.**;
- responsabilità civile che può derivare al soggetto assicurato dall'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti al consumo da parte di altre persone di cibi e bevande preparati dal soggetto assicurato.

Infine, la Garanzia, **entro il massimale previsto per i danni a cose e comunque fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo**, si estende anche ai danni provocati ai Terzi in conseguenza:

- a) di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi se sono la conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alla presente Garanzia.

Attenzione! Per quanto riguarda i danni di cui ai punti a) e b) la Garanzia prevede uno Scoperto. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

• RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)

Europ Assistance ti tiene indenne di quanto sei tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche/integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da te dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche/integrazioni, causati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali è derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000, **nei limiti del massimale di euro 500.000,00**

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, sei in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

GARANZIA DANNI A TERZI – PROPRIETARIO

- **Valida a condizione che i locali di proprietà siano in buono stato di conservazione e di manutenzione**

Europ Assistance provvede al risarcimento del danno che hai involontariamente causato a Terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla **proprietà del Fabbricato** i. Europ Assistance provvede al **risarcimento del danno** (capitale, interessi e spese) **entro il Massimale di euro 500.000,00** se il danno che hai accidentalmente provocato a Terzi e per il quale sei ritenuto civilmente responsabili ha provocato:

- la morte,
- delle lesioni personali,
- il danneggiamento di cose.

Fanno parte del Fabbricato: gli impianti fissi destinati alla conduzione (inclusi ascensori e montacarichi), le antenne, i pannelli solari, le tettoie, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini, gli orti, i parchi, le strade, i viali, i campi da tennis, le piscine e le attrezzature sportive e da gioco.

Se i locali assicurati fanno parte di un condominio sono compresi in garanzia i danni provocati dalle parti comuni per la sola quota di danno di cui devi rispondere.

La Garanzia comprende inoltre:

1. la responsabilità civile che ti può derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere;
2. i danni che derivano dalla committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni della tua Abitazione. In questo caso la Garanzia è operante anche nei casi di applicazione del D.L. 494/96 e successive modifiche, purché tu abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
3. il risarcimento dei danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.

Attenzione!

Per quanto riguarda i danni da spargimento d'acqua sopra descritti, la Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "Limitazione delle Garanzie" della Sezione II.

Infine, la Garanzia, **entro il massimale previsto per i danni a cose e comunque fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo**, si estende anche ai danni provocati ai Terzi in conseguenza:

- a) di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi se sono la conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alla presente Garanzia.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

Attenzione!

Per quanto riguarda i danni di cui ai punti a) e b) la Garanzia prevede uno Scoperto. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

C GARANZIA FOTOVOLTAICO

• GARANZIA DANNI ALL'IMPIANTO

Valida solo ed esclusivamente per l'Abitazione (VILLA) abituale e secondaria di proprietà

La Garanzia è prestata a condizione che il Fabbricato di cui fa parte l'Abitazione in cui sono installati i pannelli solari e/o fotovoltaici abbia le seguenti caratteristiche:

- sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto) ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia, i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura ci possono essere dei materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Questo limite è elevato ad un terzo se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.

In questo ultimo caso, i materiali combustibili non possono superare un decimo delle singole superfici o un terzo di queste se i materiali combustibili sono fatti di materie plastiche non espanse e non alveolari.

E' consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del Fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

Inoltre, i Pannelli solari/fotovoltaici devono essere stabilmente ancorati al tetto del Fabbricato e installati ad una altezza non inferiore a 3 metri dal suolo.

Sei assicurato, **fino al Massimale di euro 10.000,00** per i danni che i Pannelli solari e/o fotovoltaici facenti parte del Fabbricato subiscono a causa di:

- Incendio, compresi i danni per impedirlo o arrestarlo;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- atti vandalici ed eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo, sabotaggio);
- eventi atmosferici: pioggia, grandine, vento o cose trasportate dal vento, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze del/i bene/i assicurato/i.
- fenomeno elettrico, correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine.

Attenzione!

La Garanzia prevede uno Scoperto. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

• GARANZIA MANCATA PRODUZIONE

Valida solo ed esclusivamente per l'Abitazione (VILLA) abituale e secondaria di proprietà

La Garanzia è operante a condizione che i Pannelli solari/fotovoltaici siano stabilmente ancorati al tetto del Fabbricato e installati ad una altezza non inferiore a 3 metri dal suolo.

Sei assicurato per il mancato utilizzo dell'impianto solare/ fotovoltaico, facenti parte del Fabbricato, determinato dalla mancata produzione di energia durante il periodo di inattività totale dell'impianto per un danno indennizzabile ai sensi della Garanzia "Danni all'impianto".

Europ Assistance, ti riconoscerà:

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

- Per gli impianti fotovoltaici, un Indennizzo di Euro 20,00 per ogni giorno di mancato utilizzo dell'impianto a partire dalla data del Sinistro e fino alla data di riparazione dello stesso e comunque fino ad un massimo di Euro 1.000,00;
- Per gli impianti solari, un Indennizzo di Euro 20,00 per ogni giorno di mancato utilizzo dell'impianto a partire dalla data del Sinistro e fino alla data di riparazione dello stesso e comunque fino ad un massimo di Euro 300,00.

• GARANZIA FURTO

Valida solo ed esclusivamente per l'Abitazione (VILLA) abituale e secondaria di proprietà

La Garanzia è operante a condizione che:

- I Pannelli solari/fotovoltaici siano stabilmente ancorati al tetto del Fabbricato e installati ad una altezza non inferiore a 3 metri dal suolo;
- tutti i bulloni destinati al fissaggio dei pannelli ai relativi sostegni siano saldati e abbiano la testa spaccata oppure che tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi sostegni.
- siano rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore;
- il furto sia avvenuto forzando gli appositi sostegni con rottura dei meccanismi di fissaggio dell'impianto.

Sei assicurato, fino al Massimale di euro 10.000,00 per il furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici commesso dai ladri in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne dell'Abitazione mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Attenzione!

La Garanzia prevede uno Scoperto. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.



Dove valgono le Garanzie?

Art. 13. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie "Assistenza Casa e famiglia", (fatto salvo quanto diversamente indicato nell'art. "Oggetto dell'assicurazione" e nell'art. "Sanzioni Internazionali"), "Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)" limitatamente alla conduzione dell'Abitazione abituale, "Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) - Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici" e "Danni a terzi - Proprietario" "Fotovoltaico - Danni all'Impianto, Mancata produzione e Furto" sono valide per i Sinistri che si verificano in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.), fatto salvo quanto sopra specificato e ad accezione di quanto indicato nell'art. "Sanzioni internazionali", vale per Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 14. - DECORRENZA E DURATA

Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 della data indicata sul Modulo di Adesione e hanno durata di un anno a partire da quella data e si rinnovano di anno in anno finché sarà valida e in vita la convenzione e sarà corrisposto il premio

SEZIONE II – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Art. 15. - ESCLUSIONI

A GARANZIA ASSISTENZA CASA E FAMIGLIA

Sono esclusi dalla Garanzia "Assistenza Casa e famiglia":

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

- a. i Sinistri provocati o dipendenti da dolo;
- b. i Sinistri provocati o dipendenti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c. i Sinistri provocati o dipendenti da inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- d. i Sinistri provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e. i Sinistri provocati o dipendenti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- f. i Sinistri provocati o dipendenti da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio per le prestazioni di Assistenza all'Abitazione;
- g. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni, oltre a quanto sopra, si aggiungono le seguenti **ESCLUSIONI**:

Per l'**INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA** sono esclusi i Sinistri:

- dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- dovuti alla rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- dovuti a tua negligenza.

Per l'**INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA** sono esclusi i Sinistri:

- dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati da te;
- dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

Per l'**INVIO DI UN TERMOIDRAULICO/TAPPARELLISTA/VETRAIO NELLE 24 H** sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

Per l'**INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H** sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione;
- gli elettrodomestici coperti dalla garanzia del costruttore o del venditore che, per le riparazioni seguono le procedure della garanzia in essere.

Per gli **INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA** sono esclusi:

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i Sinistri dovuti a tua negligenza.

Per il **RIENTRO ANTICIPATO** sono esclusi i casi in cui non sei in grado di fornire adeguate informazioni sui Sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro.

Per l'**AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE** sono esclusi:

- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente da te;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

B GARANZIA DANNI A TERZI – FAMIGLIA E CONDUZIONE

Sono esclusi dalla Garanzia "Danni a terzi – Famiglia e conduzione" i danni:

- a. da furto;
- b. alle cose che il soggetto assicurato in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) al servizio dell'Abitazione e di proprietà delle aziende e società di erogazione;
- c. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- d. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- f. da amianto;
- g. provocati da campi elettromagnetici;
- h. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose di proprietà del soggetto assicurato o da lui detenute;

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

- i. derivanti dall'esercizio dell'attività della caccia svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
 - j. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
 - k. derivanti dall'impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
 - l. derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" della Garanzia "Danni a terzi- Famiglia e conduzione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
 - m. derivanti dalla proprietà e uso di natanti a motore;
 - n. derivanti dalla proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m 7,50;
 - o. derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle leggi in vigore e che comunque non ha compiuto il 16° anno di età;
 - p. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - q. conseguenti allo svolgimento della tua attività professionale;
 - r. subiti dalle persone che sono state incaricate dell'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione ai locali dell'Abitazione;
 - s. provocati animali (cavalli/altri animali da sella, animali domestici, animali da cortile) del soggetto assicurato mentre sono custoditi da persona che svolge per professione l'attività di custodia e/o gestione di animali (Es. allevatori);
 - t. provocati durante lo svolgimento di gare a livello professionistico;
 - u. provocati ai modelli durante la pratica del modellismo;
- Per la Garanzia "Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)" sono inoltre escluse:
- v. le malattie professionali.

PER LA GARANZIA DANNI A TERZI – PROPRIETARIO

Sono esclusi dalla Garanzia "Danni a terzi – Proprietario" i danni:

- a. da furto;
- b. alle cose che hai in custodia o che detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio dell'Abitazione e di proprietà delle aziende e società di erogazione;
- c. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- d. subiti dalle persone che partecipano ai lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- e. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- f. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- g. da amianto;
- h. provocati da campi elettromagnetici;
- i. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose di tua proprietà o da te detenute;
- j. causati da umidità, gocciolamento e insalubrità dei locali;
- k. causati da fuoriuscita di liquidi dovuta a rotture originate da gelo di:
 - condotti esterni al perimetro dell'Abitazione non protetti da appositi manufatti;
 - condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
 - condotti posti in locali destinati ad Abitazione saltuaria, salvo che si tratti di locali posti in un condominio;
- l. da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.

C GARANZIA FOTOVOLTAICO

GARANZIA DANNI ALL'IMPIANTO

Sono esclusi dalla Garanzia "Danni all'impianto" i danni:

- a. causati da dolo;
- b. causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c. causati da inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- d. causati da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e. causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- f. causati da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- g. causati da usura, corrosione, carenza di manutenzione o difetti di materiale;

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

- h. che si verificano durante il trasporto dei Pannelli;
 - i. che si verificano in occasione di montaggio e smontaggio;
 - j. che si verificano durante le operazioni di collaudo o di prova;
 - k. dovuti a difetti a te noti all'atto della stipulazione della Polizza e i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - l. causati da valanghe e slavine;
 - m. causati ai Pannelli solari e/o fotovoltaici di Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
 - n. causati da crolli o cedimenti per il carico della neve o del ghiaccio nel caso di Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
- Sono inoltre esclusi:
- o. tutti i danni indiretti;
 - p. i danni dovuti ad una errata installazione;
 - q. i danni dovuti ad una scelta errata di materiali da parte dell'installatore;
 - r. il furto dei Pannelli solari/fotovoltaici;
 - s. le spese di manutenzione, aggiornamento e le migliorie;
 - t. gli impianti non certificati, non collaudati e non conformi alla normativa vigente;
 - u. i Pannelli solari/fotovoltaici che non siano stabilmente fissati al Fabbricato.

GARANZIA MANCATA PRODUZIONE

Sono esclusi dalla Garanzia "Mancata produzione" i danni:

- a. causati da dolo;
 - b. causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
 - c. causati da inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
 - d. causati da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
 - e. causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
 - f. derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'impianto per scioperi, serrate, provvedimenti delle Autorità;
 - g. derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'impianto per interruzione dell'energia elettrica da parte del Distributore/Ente erogatore;
 - h. derivanti da difetti di rendimento dell'impianto;
 - i. derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'impianto per cause esterne che ne impediscano la ricostruzione, il ripristino o il rimpiazzo come rallentamenti nella fornitura dei materiali, mancanza di certificazioni/autorizzazioni/, scioperi;
 - j. per il mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- E' altresì esclusa l'inattività parziale dell'Impianto.

GARANZIA FURTO

Sono esclusi dalla Garanzia "Furto":

- a. il furto di Pannelli solari/fotovoltaici all'aperto non stabilmente ancorati al tetto del Fabbricato o posti in spazi di uso comune;
- b. i danni da sottrazione dei Pannelli solari/fotovoltaici avvenuti in occasione di incendio, esplosione o scoppio;
- c. i furti che agevolati con dolo o colpa grave;
- d. i furti commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con te;
 - persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici;
 - incaricati della sorveglianza dei locali dell'Abitazione;
 - persone che sono legate a te da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti;
- e. i furti avvenuti quando i locali dell'Abitazione abituale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;
- f. i furti dei Pannelli solari e/o fotovoltaici che si verificano nell'Abitazione costituente tua Abitazione secondaria;
- g. i Sinistri che si verificano in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il Sinistro si sia verificato indipendentemente da questi eventi;
- h. i Sinistri verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il Sinistro si sia verificato indipendentemente da questi eventi;
- i. i Sinistri che si verificano per il mancato rispetto delle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore;
- j. i Sinistri che si verificano in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione al Fabbricato.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241



Ci sono limiti di copertura?

Art. 16. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Le “Sanzioni Internazionali” indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan** e nelle seguenti Regioni: **Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.**

Attenzione!

Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscierti Indennizzi/Risarcimenti.

Art. 17. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

A) GARANZIA ASSISTENZA CASA E FAMIGLIA

• LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

B GARANZIA DANNI A TERZI – FAMIGLIA E CONDUZIONE

• FRANCHIGIA/SCOPERTO

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

- Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dai cani, con l'applicazione di una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro a condizione che la proprietà e/o custodia dei cani avvenga nel rispetto delle norme vigenti a livello sia nazionali che locale. In caso contrario la Franchigia è elevata ad Euro 500,00 per Sinistro;
- Europ Assistance risarcisce il Terzo dei danni a cose derivanti da: inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, applicando uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni Sinistro.

Esempio di Franchigia

Danno provocato dal tuo cane al Terzo: Euro 500,00;

Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 500,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 150,00.

Esempio di Scoperto

Danno derivante da lavori di ordinaria manutenzione della tua Abitazione che hanno provocato la mancanza di luce all'interno del bar sottostante con conseguente chiusura dello stesso per gli interventi di ripristino e danneggiamento delle merci contenute in frigorifero:

Euro 40.000,00

Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 40.000,00) e recupera da te lo scoperto del 10% (Euro 4.000,00).

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati nonché qualsiasi parente e/o affine con loro convivente;
- b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te, subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare, fatta eccezione per quanto indicato nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" con riferimento agli infortuni subiti dalle persone che occasionalmente svolgono per te attività di servizi domestici, di babysitter e servizi alla pari;
- c) se sei una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

Solo per i danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi purché non conviventi con te ed abitanti in unità immobiliari distinte all'interno dello stesso Fabbricato.

GARANZIA DANNI A TERZI – PROPRIETARIO

• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati nonché qualsiasi parente e/o affine con loro convivente;
- b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te, subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;
- c) se sei una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- d) se sei una persona giuridica, le società che, rispetto a te, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile. così come modificato dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 successive modificazioni/integrazioni, l'amministratore/legale rappresentante delle società medesime e le persone che si trovano con l'amministratore/legale rappresentante di queste società nei rapporti di cui alla lettera a).

Solo per i danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi purché non conviventi con te ed abitanti in unità immobiliari distinte all'interno dello stesso Fabbricato.

• FRANCHIGIA/SCOPERTO

- Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 150,00 per ciascun Sinistro;
- Europ Assistance risarcisce il Terzo dei danni a cose derivanti da: inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, applicando uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni Sinistro.

Esempio di Franchigia

Danno provocato da spargimento d'acqua conseguente alla rottura di una tubazione del Fabbricato: Euro 500,00;
Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 500,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 150,00.

Esempio di Scoperto

Danno derivante da lavori di sopraelevazione della tua Abitazione che hanno provocato la mancanza di luce all'interno del bar sottostante con conseguente chiusura dello stesso per gli interventi di ripristino e danneggiamento delle merci contenute in frigorifero:

Euro 40.000,00

Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 40.000,00) e recupera da te lo scoperto del 10% (Euro 4.000,00).

C GARANZIA FOTOVOLTAICO

DANNI ALL'IMPIANTO

• SCOPERTO

Europ Assistance ti pagherà ogni Indennizzo detraendo uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 250,00 per Sinistro.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

Esempio di Scoperto:

Se lo scoperto stabilito del 10% con un minimo di Euro 250,00:

- i danni inferiori a Euro 250,00 non verranno indennizzati;
- se il 10% del danno indennizzabile è inferiore a Euro 250,00, lo Scoperto sarà comunque di Euro 250,00;
- se il 10% del danno indennizzabile è superiore a Euro 250,00, lo Scoperto sarà pari a quell'importo

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Importo del danno | Euro 2.000,00 |
| Scoperto 10% di Euro 2.000,00 | Euro 200,00 |
| Indennizzo | Euro 1.800,00 |

- **LIMITI DI INDENNIZZO**

Della somma assicurata, Europ Assistance in caso di Sinistro indennizzabile non ti pagherà più di Euro 10.000,00 per Sinistro con il limite di Euro 2.000,00 per singolo Pannello solare e/o fotovoltaico.

FURTO

- **SCOPERTO**

Europ Assistance ti pagherà ogni Indennizzo detraendo uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00 per Sinistro.

Esempio di Scoperto:

Se lo scoperto stabilito del 10% con un minimo di Euro 500,00:

- i danni da furto inferiori a Euro 500,00 non verranno indennizzati;
- se il 10% del danno indennizzabile è inferiore a Euro 500,00, lo Scoperto sarà comunque di Euro 500,00;
- se il 10% del danno indennizzabile è superiore a Euro 500,00, lo Scoperto sarà pari a quell'importo

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Importo del danno | Euro 12.000,00 |
| Scoperto 10% di Euro 12.000,00 | Euro 1.200,00 |
| Indennizzo | Euro 10.800,00 |

- **LIMITI DI INDENNIZZO**

Della somma assicurata, Europ Assistance in caso di Sinistro indennizzabile non ti pagherà più di Euro 10.000,00 per Sinistro con il limite di Euro 2.000,00 per singolo Pannello solare e/o fotovoltaico.

Art. 18. - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

B GARANZIA DANNI A TERZI – FAMIGLIA E CONDUZIONE

- **PLURALITA' DI ASSICURATI**

Se le persone assicurate sono più di una, il massimo importo risarcibile per il danno cui si riferisce la domanda non cambia. Questo accade anche se la responsabilità del Sinistro è di più Assicurati.

- **GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. Europ Assistance nomina, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te. **Devi collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richiede. Europ Assistance ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. Europ Assistance paga le spese per resistere all'azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non sono designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

- **PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO**

Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce il Risarcimento che è dovuto e te lo comunica. **Europ Assistance pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione.**

La moneta con cui viene corrisposto il risarcimento è l'Euro.

Il risarcimento delle di spese sostenute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea e che non hanno l'Euro come moneta, sono corrisposti da Europ Assistance convertendo in Euro l'importo delle spese stesse. Europ Assistance calcola il risarcimento in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui sono state sostenute le spese nel giorno di emissione della fattura.

GARANZIA DANNI A TERZI – PROPRIETARIO

- **PLURALITA' DI ASSICURATI**

Se le persone assicurate sono più di una, il massimo importo risarcibile per il danno cui si riferisce la domanda non cambia. Questo accade anche se la responsabilità del Sinistro è di più Assicurati.

- **GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. Europ Assistance nomina, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te. **Devi collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richiede. Europ Assistance ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. Europ Assistance paga le spese per resistere all'azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non sono designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.

- **PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO**

Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce il Risarcimento che è dovuto e te lo comunica. **Europ Assistance pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione.**

La moneta con cui viene corrisposto l'indennizzo è l'Euro.

C GARANZIA FOTOVOLTAICO

DANNI ALL'IMPIANTO

- **COLPA GRAVE**

In deroga all'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da tua colpa grave.

- **BUONA FEDE**

A parziale deroga dell'art. "Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", l'omissione, da parte tua, della comunicazione ad Europ Assistance di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

In qualità di Contraente devi però pagare a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva a partire dal momento in cui il fatto che ha aggravato il rischio si è manifestato.

- **RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

A eccezione del caso di dolo, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i tuoi parenti e affini eventualmente responsabili del danno, a condizione che a tua volta non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

- **FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

La Garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e a "Valore a Nuovo".

- **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato direttamente da te e da Europ Assistance. Se non vi accordate, potete nominare e pagare un perito ciascuno.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

I due periti devono nominare un terzo se non sono d'accordo tra loro o anche prima se uno di loro lo chiede. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Le spese del terzo perito sono ripartite a metà tra te ed Europ Assistance.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone. Queste persone possono intervenire nelle operazioni peritali, ma non hanno alcun voto deliberativo.

Se tu o Europ Assistance non nominate il vostro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, queste nomine, anche su richiesta di uno solo di voi, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Hai comunque la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

• MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dai documenti e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare che tu abbia adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c. e d. sono obbligatori sia per te che per Europ Assistance, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

• VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance stima quanto occorre spendere per rimpiazzare i Pannelli solari e/o fotovoltaici danneggiati con altri uguali o, in mancanza, di Pannelli simili per uso, qualità e funzionalità e stima il valore di ciò che degli stessi eventualmente rimane dopo il Sinistro.

Europ Assistance ti indennizza per intero solo se rimpiazzi i Pannelli danneggiati o distrutti entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi un aggravio per Europ Assistance. Fino a che questo non avviene, Europ Assistance limita l'Indennizzo al valore dei Pannelli solari/fotovoltaici al momento del Sinistro considerando il loro stato d'uso, di conservazione e un deprezzamento stabilito in funzione dell'età dell'oggetto.

Per i Pannelli solari/fotovoltaici totalmente danneggiati, fuori uso, non più utilizzabili o non sostituibili al momento del Sinistro, il calcolo dell'Indennizzo viene fatto sul loro valore in quel momento, valutato in base agli anni, alle condizioni di conservazione, a come sono stati fatti, a dove si trovano, a cosa dovrebbero servire ed a ogni altra informazione collegabile al valore.

Fermi i massimali indicati in Polizza, dalle somme che Europ Assistance ti indennizza va tolto lo Scoperto previsto.

• ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se esageri dolosamente l'ammontare del danno, dichiari distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulti, sottrai o manometri cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o faciliti il progresso di questo, perdi il diritto all'indennizzo.

• RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Nella forma a primo rischio, se si verifica un Sinistro, le somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo sono ridotti di un importo uguale a quello indennizzabile. La riduzione vale dal momento in cui Europ Assistance paga il Sinistro, fino alla scadenza dell'annualità di Polizza in corso.

Dietro tua richiesta, Europ Assistance può ripristinare le somme originariamente assicurate fino alla scadenza dell'annualità di Polizza in corso. In questo caso, devi pagare ad Europ Assistance il relativo rateo di premio entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice da parte di Europ Assistance.

• TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Questa Polizza è acquistata da te Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

In caso di Sinistro sei tu Contraente che devi compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per il soggetto assicurato, **restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Europ Assistance paga l'Indennizzo all'Assicurato oppure a te Contraente con il consenso dell'Assicurato.**

- **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della Garanzia "Danni all'impianto".

In caso di morte prima che Europ Assistance abbia liquidato l'indennizzo, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione richiesta all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro".

La moneta con cui viene corrisposto l'indennizzo è l'Euro.

MANCATA PRODUZIONE

- **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce l'indennizzo che è dovuto e te lo comunica. **Europ Assistance pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione.**

In caso di morte prima che Europ Assistance ti abbia liquidato il rimborso, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto al rimborso mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione richiesta all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro".

La moneta con cui viene corrisposto l'indennizzo è l'Euro.

FURTO

- **FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

La Garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ed in base al "Valore a Nuovo".

Europ Assistance, fermi i limiti di indennizzo previsti dalla Garanzia, riconosce il "Valore a Nuovo" **solo per Pannelli solari e/o fotovoltaici acquistati da non più di 60 (sessanta) mesi. Negli altri casi riconosce il "valore commerciale". Il periodo di 60 mesi inizia dalla data di acquisto, montaggio e collaudo dell'impianto solare/fotovoltaico.**

- **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato direttamente da te e da Europ Assistance. Se non vi accordate, potete nominare e pagare un perito ciascuno.

I due periti devono nominare un terzo se non sono d'accordo tra loro o anche prima se uno di loro lo chiede. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Le spese del terzo perito sono ripartite a metà tra te ed Europ Assistance.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone. Queste persone possono intervenire nelle operazioni peritali, ma non hanno alcun voto deliberativo.

Se tu o Europ Assistance non nominate il vostro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, queste nomine, anche su richiesta di uno solo di voi, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Hai comunque la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

- **MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dai documenti e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare che tu abbia adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro";

c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

I risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c. e d. sono obbligatori sia per te che per Europ Assistance, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

- **VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Europ Assistance, nei limiti della somma assicurata calcola l'Indennizzo per ogni Pannello solare e/o fotovoltaico. Europ Assistance esclude gli eventuali Pannelli recuperabili e stima quanto occorre spendere per rimpiazzare quelli sottratti con altre uguali o simili per valore.

Per i Pannelli solari/fotovoltaici fuori uso, non più utilizzabili o non sostituibili, il calcolo dell'Indennizzo viene fatto sul loro valore in quel momento, valutato in base agli anni, alle condizioni di conservazione, a come è stato fatto, a dove si trova, a cosa dovrebbe servire ed a ogni altra informazione collegabile al valore.

Europ Assistance ti indennizza per intero solo se rimpiazzi il Pannello solare e/o fotovoltaico danneggiato o distrutto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi un aggravio per Europ Assistance. Fino a che questo non avviene, Europ Assistance limita l'Indennizzo al valore dei Pannelli al momento del Sinistro considerando il loro stato e un deprezzamento stabilito in funzione dell'età degli stessi.

Dalla somma che Europ Assistance ti indennizza va tolto lo Scoperto previsto.

- **ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Se esageri dolosamente l'ammontare del danno, dichiari distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulti, sottrai o manometri cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o faciliti il progresso di questo, perdi il diritto all'indennizzo.

- **RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

Nella forma a primo rischio, se si verifica un Sinistro, le somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo sono ridotti di un importo uguale a quello indennizzabile. La riduzione vale dal momento in cui Europ Assistance paga il Sinistro, fino alla scadenza dell'annualità di Polizza in corso.

Dietro tua richiesta, Europ Assistance può ripristinare le somme originariamente assicurate fino alla scadenza dell'annualità di Polizza in corso. In questo caso, devi pagare ad Europ Assistance il relativo rateo di premio entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice da parte di Europ Assistance.

- **RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se i Pannelli solari/fotovoltaici rubate vengono recuperati in tutto o in parte, devi subito avvisare Europ Assistance.

Se Europ Assistance ti ha indennizzato tutto il danno, i Pannelli recuperati diventano suoi.

Se invece Europ Assistance ti ha indennizzato solo parte del danno, il valore del recupero ti spetta per la parte che Europ Assistance non ti ha indennizzato.

In ogni caso puoi chiedere ad Europ Assistance di restituirti i Pannelli solari/fotovoltaici recuperati. In questo caso devi però restituire ad Europ Assistance gli importi che ti ha indennizzato.

- **TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Questa Polizza è acquistata da te Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di Sinistro sei tu Contraente che devi compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per il soggetto assicurato, **restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

Europ Assistance paga l'Indennizzo all'Assicurato oppure a te Contraente con il consenso dell'Assicurato.

- **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della Garanzia "Furto".

In caso di morte prima che Europ Assistance abbia liquidato l'indennizzo, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione richiesta all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro".

La moneta con cui viene corrisposto l'indennizzo è l'Euro.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 19. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A GARANZIA ASSISTENZA CASA E FAMIGLIA

In caso di Sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa:

- telefonando ai seguenti numeri:
 - 800.776461 valido per telefonate dall'Italia
 - 02 58246329 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

Se non puoi contattare subito la Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità devi farlo appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

B GARANZIA DANNI A TERZI – FAMIGLIA E CONDUZIONE

In caso di Sinistro devi fare la **denuncia entro e non oltre tre giorni** da quando ne hai avuto conoscenza.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione **"Apri o consulta un sinistro"**. Devi seguire le istruzioni;
- oppure
- scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta **"Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile"**.

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- data di avvenimento del Sinistro;
- circostanze dell'evento.

PER LA GARANZIA DANNI A TERZI – PROPRIETARIO

In caso di Sinistro devi fare la **denuncia entro e non oltre tre giorni** da quando ne hai avuto conoscenza.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione **"Apri o consulta un sinistro"**. Devi seguire le istruzioni;
- oppure
- scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta **"Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile"**.

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- data di avvenimento del Sinistro;
- circostanze dell'evento.

C FOTVOLTAICO

DANNI ALL'IMPIANTO

In caso di Sinistro devi:

- fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- fare la denuncia ad Europ Assistance **entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione **"Apri o consulta un sinistro"**. Devi seguire le istruzioni.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

oppure

- scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Danni all’Impianto**"

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- denuncia scritta contenente data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le immediate conseguenze dello stesso, le modalità di accadimento;
- elenco dei danni subiti;
- documentazione relativa all’Impianto solare/fotovoltaico (es: fatture di acquisto, dati di montaggio ...).

Inoltre devi:

- d. conservare le tracce ed i residui del Sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del Sinistro.

• ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro devi dare avviso a tutti gli assicuratori e sei tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

MANCATA PRODUZIONE

In caso di Sinistro devi fare la **denuncia entro e non oltre tre giorni** da quando ne hai avuto conoscenza.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione **SINISTRI**. Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Mancata produzione**".

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- Cause del fermo totale dell’Impianto con l’indicazione della data dell’evento che ne ha determinato il fermo e la data di riparazione dello stesso;
- documentazione relativa alla proprietà dell’Impianto solare/fotovoltaico (es: fatture di acquisto);
- copia delle fatture relative ai consumi.

FURTO

In caso di Sinistro devi:

- a. fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
- c. fare la denuncia ad Europ Assistance **entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza**, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione “Apri o consulta un sinistro”. Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Furto**".

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- denuncia scritta contenente data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le immediate conseguenze dello stesso, le modalità di accadimento;
- elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate
- documentazione relativa alla proprietà dell’Impianto solare/fotovoltaico (es: fatture di acquisto).

Inoltre devi:

- d. conservare le tracce ed i residui del Sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del Sinistro.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

- **ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

In caso di sinistro devi dare avviso a tutti gli assicuratori e sei tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Per la gestione dei Sinistri di tutte le garanzie:

Europ Assistance ti può chiedere altri documenti necessari per valutare il Sinistro.

Sei obbligato a darglieli.

Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale all'Indennizzo. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 1915 Codice Civile italiano: *l'articolo spiega cosa succede all'Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.*

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato di una somma pari al danno che l'Assicurato ha subito.

Se l'Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800.776461 - 02.58246329

Dovrai dare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- indirizzo dell'abitazione;
- recapito telefonico.

Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: [un fax al numero 02.58477201](mailto:02.58477201)

Europ Assistance per poter fornire le garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. 23241

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

INFORMATIVA PRIVACY

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme⁴ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla Convenzione ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Convenzione, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune Polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*⁵.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁶ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come, ad esempio, dalla Contraente della Convenzione, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁷.

⁴ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

⁵ Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione all'acquisto di polizze puoi chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

⁶ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁷ Alla Contraente della Convenzione, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti

INFORMATIVA PRIVACY

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati. Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opposti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ABITAZIONE: Il fabbricato indicato nel Modulo di Adesione, di proprietà dell'Assicurato, situato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Può essere

- Abitazione abituale: la dimora dove l'Assicurato ha la residenza o il proprio domicilio;
- Abitazione secondaria: l'abitazione non abituale di proprietà;
- Abitazione di proprietà dell'Assicurato locata a terzi.

ASSICURATO: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, nella sua qualità di Cliente/Dipendente di TIM.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Convenzione che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, i rischi esclusi e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance.

CONTRAENTE: **TIM MY BROKER** con sede in Corso d'Italia, n°41, 00198 Roma (RM) – P.IVA 15808721003

CONVENZIONE: il contratto tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato per conto dei clienti della Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Convenzione è composta dalle Norme che regolano la Convenzione in generale, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Adesione.

EUROP ASSISTANCE: la compagnia di assicurazione e cioè, Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FRANCHIGIA: parte dell'indennizzo, stabilito nella Garanzia, che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

INDENNIZZO: la somma di denaro dovuta da Europ Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

MASSIMALE: la somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.

MODULO DI ADESIONE: il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE IN GENERALE: Clausole della Convenzione che disciplinano gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.

PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI: impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatore relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato. L'impianto fotovoltaico deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine. I pannelli solari e/o fotovoltaici devono essere stabilmente ancorati al tetto del Fabbricato e installati ad una altezza non inferiore a 3 metri dal suolo.

POLIZZA: il documento costituito dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Adesione.

PREMIO: la somma dovuta ad Europ Assistance.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

PRESTAZIONE: l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SIMPLO: documento che prova la Convenzione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

TIPOLOGIA DI ABITAZIONE:

- A. appartamento: Abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre Abitazioni, ma con esse non intercomunicante, ciascuna con proprio accesso dall'interno del Fabbricato ma con accesso comune dall'esterno;
- B. villa a schiera: Abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre Abitazioni, ma con esse non intercomunicante, ciascuna con accesso indipendente dall'esterno;
- C. villa singola: Abitazione unifamiliare separata da altri Fabbricati.

Attenzione!

La Garanzia Fotovoltaico è operante solo ed esclusivamente per le tipologie B e C